



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE



VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 30 LUGLIO 2009

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Domande di Fusione – Cambio Denominazione - Sede Sociale

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le Domande di Fusione, di Cambio di Denominazione e di Cambio di Denominazione e Sede Sociale, proposte dalle società di seguito elencate:

CAMBI DI DENOMINAZIONE

Da A.S. MICHELE CARA in A.S.D. EURO MEDITERRANEO (912352)

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI

In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali dei campionati regionali e provinciali, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Allievi le sotto elencate Società:

1.	912942	ASPI	A.N.S.P.I. PADRE MONTI	di	Polistena
2.	912038	A.C.	ARMANDO SEGATO	di	Reggio Calabria
3.	919460	A.S.D.	AUDAX	di	Catanzaro
4.	76492	POL.	AZZURRA 2008	di	Rende
5.	910523	POL.	BIGSPORT CROTONE	di	Crotone
6.	918804	A.S.D.	BOCALE CALCIO	di	Reggio Calabria
7.	610148	A.S. D.	BOVALINESE	di	Bovalino
8.	919951	S.S.D.	BOYS MARINATE	di	Vibo Valentia
9.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Stignano
10.	913818	F.C.	CALCIO ACRÌ	di	Acri
11.	68469		CALCIO CITTADELLABONIFATI	di	Bonifati
12.	610019	A.S.D.	CALCISTICA S. SPINELLA	di	Melito Di Porto Salvo
13.	914803	A.S.	CATAFORIO	di	Reggio Calabria
14.	914369	F.C.	CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro
15.	74898	POL.	CATONA DILETTANTISTICA	di	Reggio Calabria
16.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
17.	203067	A.S.	COMMENDA	di	Rende
18.	203464	SASC	D.L.F. PAOLA	di	Paola
19.	911414	U.S.C.	DON BOSCO	di	Monasterace
20.	912052	A.S.	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di	Pianopoli

21.	917146	A.P.D.	GALLICESE	di	Reggio Calabria
22.	910960	CS	IL CASTELLO MIRTO	di	Crosia
23.	911363		JONICA CALCIO	di	Rossano
24.	206394	A.S.	JUVENTINA SIDERNO	di	Siderno
25.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
26.	911871	POL.	LIBERTAS T. MAESTRELLI	di	Reggio Calabria
27.	73121		LOCRI A.C.	di	Locri
28.	919782	SSD	MARCA	di	Cosenza
29.	920653	ASD	MARINA GIOIOSA	di	Marina di Gioiosa J.
30.	911690	U.S.D.	MOLE	di	Catanzaro
31.	912459	A.S.	NUOVA PONTEGRANDE	di	Catanzaro
32.	610091	S.S.C.	POPILBIANCO	di	Cosenza
33.	65625	N.S.	PRO COSENZA	di	Cosenza
34.	73166	U.S.D.	PROMOSPORT LAMEZIA TERME	di	Lamezia Terme
35.	920781	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
36.	910127	A.S.	REGGIO 2000	di	Reggio Calabria
37.	58807	A.S.D.	REGGIOSUD 2004	di	Reggio Calabria
38.	917144	A.C.	ROSSANO A.S.D.	di	Rossano
39.	916738	AS	SALINE 2005	di	Montebello Jonico
40.	68414	AS	SAN GREGORIO	di	Limbadi
41.	913421	A.S.D.	SAN LUCA	di	San Luca
42.	610334	S.S.	SCHIAVONEA CALCIO	di	Corigliano Calabro
43.	610624	AC	SILA REGIA	di	Petilia Policastro
44.	913819	A.S.D.	SOVERATO V.	di	Soverato
45.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
46.	912426	A.S.	VALANIDI CALCIO GIOVANILE	di	Reggio Calabria
47.	65199		VIGOR LAMEZIA S.R.L.	di	Lamezia Terme
48.	910859	A.S.	VIRTUS GIOIA	di	Gioia Tauro
49.	610109	SC	VIRTUS SAMBIASE	di	Lamezia Terme
50.	912540	A.S.	VIRTUS VILLESE	di	Villa San Giovanni

Le Società militanti nelle Leghe Professionistiche, non iscritte al Campionato Nazionale Allievi Professionisti, sono ammesse di diritto (se ne fanno richiesta) al di fuori dell'organico e senza diritto di classifica, al Campionato Regionale Allievi.

E' data, altresì, facoltà a questo Comitato Regionale, se le esigenze organizzative lo consentiranno, di permettere la partecipazione al predetto Campionato Regionale alle società Professionistiche già impegnate nel Campionato Nazionale Allievi.

TERMINI E MODALITA' ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Allievi necessita depositare o fare pervenire a questo Comitato, entro e non oltre il termine perentorio di **MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE 2009** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

- a. Domanda di iscrizione al Campionato in duplice copia (Foglio di Censimento).
E' necessario che detta domanda venga compilata a macchina, in ogni sua parte, e che sulla stessa, nella parte loro riservata, vengano apposte le firme di tutti i dirigenti in essa elencati;
- b. Autocertificazione del Presidente e di tutti i Dirigenti presenti sul Foglio di Censimento, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. ("disposizioni per la onorabilità");
- c. Dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di gioco, regolamentare per la categoria, valida per l'intera stagione sportiva, rilasciata dall'Ente o Privato proprietario;
- d. Tesseramento di un Allenatore abilitato per la conduzione tecnica della squadra;
- e. Assegno circolare, non trasferibile, oppure bonifico bancario dell'importo dovuto per l'iscrizione, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento a favore di:

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA
UNICREDIT BANCA DI ROMA - AGENZIA CATANZARO 1
(CODICE IBAN IT 52 T 03002 04400 000400087342)

Per l'iscrizione al Campionato ogni società dovrà effettuare un versamento pari a:

- €. **260,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DI PURO SETTORE);
- €. **310,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DILETTANTI);
- €. **380,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' PROFESSIONISTICA)

- €. **350,00** (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione);

- €. **25,00** (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva.

DATA INIZIO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell'attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di DOMENICA. Nei casi in cui vi è concomitanza di attività sullo stesso campo di gioco, è possibile in via straordinaria produrre esplicita richiesta di effettuare le proprie gare interne esclusivamente nelle giornate di VENERDI', SABATO o LUNEDI'. Si chiede pertanto di confermare il campo di gioco ed il giorno di svolgimento facendo pervenire esplicita comunicazione (anche a mezzo fax) allo scrivente Comitato Regionale. Il mancato adempimento comporta l'esclusione dal Campionato.

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 11 OTTOBRE 2009**.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

In virtù degli organici della passata stagione sportiva e delle classifiche finali dei campionati regionali e provinciali, hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi le sotto elencate Società:

1.	912942	ASPI	A.N.S.P.I.PADRE MONTI	di	Polistena
2.	921330	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIOPOLISSETNA	di	Polistena
3.	912038	A.C.	ARMANDO SEGATO	di	Reggio Calabria
4.	919640	ASD	AUDAX	di	Catanzaro
5.	76492	POL.	AZZURRA 2008	di	Rende
6.	910523	POL.	BIGSPORT CROTONE	di	Crotone
7.	918804	A.S.D.	BOCALE CALCIO	di	Reggio Calabria
8.	610148	A.S. D.	BOVALINESE	di	Bovalino
9.	919951	S.S.D.	BOYS MARINATE	di	Vibo Valentia
10.	610092	S.C.	C.S.P.R. 94	di	Stignano
11.	916643	ASD	CALCIO SANGIOVANNESE	di	S. Giovanni in Fiore
12.	610019	A.S.D.	CALCISTICA S. SPINELLA	di	Melito Di Porto Salvo
13.	917351	A.S.	CAMPIONI	di	Spezzano Albanese
14.	914369	F.C.	CATANZARO LIDO 2004	di	Catanzaro
15.	74898	POL.	CATONA DILETTANTISTICA	di	Reggio Calabria
16.	610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927	di	Amantea
17.	610694	A.S.D.	CITTA DI CARIATI	di	Cariati
18.	203067	A.S.	COMMENDA	di	Rende
19.	911414	U.S.C.	DON BOSCO	di	Monasterace
20.	912052	A.S.	FOOTBALL 3000 PIANOPOLI	di	Pianopoli
21.	917146	A.P.D.	GALLICESE	di	Reggio Calabria
22.	13140	US	GIOIOSA JONICA	di	Gioiosa Jonica
23.	910960	CS	IL CASTELLO MIRTO	di	Crosia
24.	206394	A.S.	JUVENTINA SIDERNO	di	Siderno
25.	24660	S.S.D.	KENNEDY J.F.	di	Catanzaro
26.	206721	POL.	MURIALDINA	di	Rossano
27.	610576	A.S.	NOVA CASTROLIBERO	di	Castrolibero
28.	204780	US	PIALE	di	Villa S. Giovanni
29.	610091	S.S.C.	POPILBIANCO	di	Cosenza
30.	65625	N.S.	PRO COSENZA	di	Cosenza
31.	910749	POL	PUNTA ALICE	di	Cirò Marina
32.	920781	POL.	REAL COSENZA	di	Cosenza
33.	910127	A.S.	REGGIO 2000	di	Reggio Calabria
34.	43010	A.S.	ROCCELLA	di	Rocella Jonica
35.	64438	US	SAN CALOGERO	di	S. Calogero
36.	920171	A.S.D.	SOCCER CLUB CROTONE	di	Crotone
37.	913819	A.S.D.	SOVERATO V.	di	Soverato
38.	206741		SPORTING CLUB CORIGLIANO	di	Corigliano Calabro
39.	912426	A.S.	VALANIDI CALCIO GIOVANILE	di	Reggio Calabria
40.	65199		VIGOR LAMEZIA S.R.L.	di	Lamezia Terme
41.	912540	A.S.	VIRTUS VILLESE	di	Villa San Giovanni

Le Società militanti nelle Leghe Professionistiche, non iscritte al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti, sono ammesse di diritto (se ne fanno richiesta) al di fuori dell'organico e senza diritto di classifica, al Campionato Regionale Giovanissimi.

E' data, altresì, facoltà a questo Comitato Regionale, se le esigenze organizzative lo consentiranno, di permettere la partecipazione al predetto Campionato Regionale alle società Professionistiche già impegnate nel Campionato Nazionale Giovanissimi.

TERMINI E MODALITA' ISCRIZIONE

Per l'iscrizione al Campionato Regionale Giovanissimi necessita depositare o fare pervenire a questo Comitato, entro e non oltre il termine perentorio di **MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE 2009** la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

- a. Domanda di iscrizione al Campionato in duplice copia (Foglio di Censimento).
E' necessario che detta domanda venga compilata a macchina, in ogni sua parte, e che sulla stessa, nella parte loro riservata, vengano apposte le firme di tutti i dirigenti in essa elencati;
- b. Autocertificazione del Presidente e di tutti i Dirigenti presenti sul Foglio di Censimento, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. ("disposizioni per la onorabilità");
- c. Dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di gioco, regolamentare per la categoria, valida per l'intera stagione sportiva, rilasciata dall'Ente o Privato proprietario;
- d. Tesseramento di un Allenatore abilitato per la conduzione tecnica della squadra;
- e. Assegno circolare, non trasferibile, oppure bonifico bancario dell'importo dovuto per l'iscrizione, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento a favore di:

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA
UNICREDIT BANCA DI ROMA - AGENZIA CATANZARO 1
(CODICE IBAN IT 52 T 03002 04400 000400087342)

Per l'iscrizione al Campionato ogni società dovrà effettuare un versamento pari a:

- €. **210,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DI PURO SETTORE);
- €. **260,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' DILETTANTI);
- €. **330,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria se SOCIETA' PROFESSIONISTICA)

- €. **350,00** (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione);

- €. **25,00** (quale tassa di adesione alla FIGC);

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva.

DATA INIZIO CAMPIONATO

Il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito che le gare dell'attività ufficiale avranno svolgimento nella giornata di DOMENICA. Nei casi in cui vi è concomitanza di attività sullo stesso campo di gioco, è possibile in via straordinaria produrre esplicita richiesta di effettuare le proprie gare interne esclusivamente nelle giornate di VENERDI', SABATO o LUNEDI'. Si chiede pertanto di confermare il campo di gioco ed il giorno di svolgimento facendo pervenire esplicita comunicazione (anche a mezzo fax) allo scrivente Comitato Regionale. Il mancato adempimento comporta l'esclusione dal Campionato.

L'inizio del Campionato è previsto per **DOMENICA 11 OTTOBRE 2009**.

CAMPIONATI PROVINCIALI, DISTRETTUALI E/O ZONALI

A ciascuna Delegazione viene demandata l'organizzazione dei campionati giovanili a carattere Provinciale, Distrettuale e/o Zonale.

Possono richiedere la partecipazione tutte le società regolarmente affiliate alla F.I.G.C. e quelle di nuova costituzione nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti da ciascuna Delegazione.

Per l'iscrizione ai campionati necessita depositare o fare pervenire alle delegazioni la documentazione e l'importo totale di versamento sotto specificati:

- a. Domanda di iscrizione al Campionato in duplice copia (Foglio di Censimento).
E' necessario che detta domanda venga compilata a macchina, in ogni sua parte, e che sulla stessa, nella parte loro riservata, vengano apposte le firme di tutti i dirigenti in essa elencati; per le società già affiliate con la L.N.D., occorre riproporre copia del modello già in depositato per il campionato superiore;
- b. Autocertificazione del Presidente e di tutti i Dirigenti presenti sul Foglio di Censimento, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 22 bis delle N.O.I.F. ("disposizioni per la onorabilità");
- c. Dichiarazione di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di gioco, specifico per la categoria, valida per l'intera stagione sportiva, rilasciata dall'Ente o Privato proprietario;
- d. Assegno circolare, non trasferibile, oppure bonifico bancario dell'importo dovuto per l'iscrizione, indicando sulla causale i seguenti dati: denominazione sociale; numero di matricola federale e campionato per il quale si effettua il versamento a favore di:

F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE CALABRIA
UNICREDIT BANCA DI ROMA - AGENZIA CATANZARO 1
(CODICE IBAN IT 52 T 03002 04400 000400087342)

Per l'iscrizione al Campionato ogni società dovrà effettuare, indipendentemente dal numero dei campionati ai quali chiede di partecipare, un versamento pari a:

- €. **260,00** (quale anticipazione in c/o spese d'organizzazione);
- €. **25,00** (quale tassa di adesione alla FIGC);
- €. **60,00** (quale tassa d'iscrizione forfettaria);

- €. **15,00** (quale tassa di affiliazione - solo per le società di nuova costituzione).

Le Società dovranno altresì aggiungere ai citati importi l'eventuale debito maturato nel corso della passata stagione sportiva.

SVOLGIMENTO ATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo del Comitato ritiene opportuno, al fine di dare omogeneità all'Attività Giovanile segnalare, di seguito, i periodi di svolgimento dei campionati la cui organizzazione viene demandata alle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

PULCINI AUTUNNO	Dal 1° ottobre 2009	Al 23 dicembre 2009
SEI BRAVO A ...	Dal 1° gennaio 2010	Al 15 aprile 2010
PULCINI PRIMAVERA	Dal 16 aprile 2009	Al 30 maggio 2010
FAIR PLAY ESORDIENTI	Dal 1° novembre 2009 al 23 gennaio 2010 (1° fase)	Dal 1° marzo al 15 maggio 2010 (2° fase)
GIOVANISSIMI	Dal 1° novembre 2009	Al 30 aprile 2010
ALLIEVI	Dal 1° novembre 2009	Al 30 aprile 2010

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

Tenuto conto delle caratteristiche dell'attività della categoria "Allievi" e di quelle dell'attività "Giovanissimi", per le squadre che partecipano ai Campionati Regionali resta obbligatorio l'utilizzo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

In presenza di casi particolari e di comprovata necessità, il Presidente del Comitato Regionale L.N.D., in accordo con il Presidente Regionale dell'AIAC, può richiedere deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, utilizzando tecnici non qualificati che abbiano frequentato corsi CONI-FIGC.

In conseguenza, tutte le Società ammesse ai predetti Campionati, qualora non vi abbiano ancora provveduto, prima dell'inizio dei Campionati stessi, dovranno fornire dimostrazione dell'avvenuto tesseramento di un tecnico qualificato, inviando copia del tesseramento stesso.

SALUTO

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno doverosamente fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro.

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETÀ

Le Società sono tenute a comunicare la composizione dei propri Organi Direttivi e le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante lo svolgimento dei Campionati.

SOCIETÀ FUORI CLASSIFICA

La partecipazione delle squadre di Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti ed alla Lega Pro di Prima e Seconda Divisione è da considerarsi fuori classifica. Quindi, le gare nelle quali sono impegnate dette squadre non daranno luogo ad alcun punteggio agli effetti della classifica.

DURATA TEMPI DI GARA

Visto quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G. e S., per il Campionato Giovanissimi Regionale la durata dei due tempi è di 35 minuti ciascuno.

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una "causa di forza maggiore".

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si precisa che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara, e verranno concesse solo se validamente motivate e documentate.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara dei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali comporterà l'addebito di €. 20,00 per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

COMUNICATO UFFICIALE

I Comunicati Ufficiali, di norma, verranno pubblicati nella giornata di giovedì direttamente sul sito del Comitato Regionale Calabria L.N.D. e potranno essere visionati direttamente al seguente indirizzo internet: **www.crcalabria.it**

Si rammenta che non è dovere del Comitato comunicare telegraficamente le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sia ai calciatori (anche quelli non espulsi dal campo e quelli colpiti da squalifica per quarta ammonizione), sia ai dirigenti ed alle Società.

Conseguentemente, a conferma di quanto avvenuto nelle precedenti stagioni sportive, questo Comitato non invierà per posta i propri Comunicati Ufficiali

Inoltre, si rammenta che, a norma delle vigenti disposizioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, le decisioni e comunicazioni del Comitato si presumono conosciute con la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali che verrà effettuata mediante affissione all'albo istituito presso la sede del Comitato Regionale ed i provvedimenti in essi riportati hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

POTERI DEL COMITATO

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

Eventuali richieste di variazione del programma gare (anticipo o posticipo della data di svolgimento o dell'ora di inizio delle gare, variazione del campo di gioco), adeguatamente motivate e documentate, dovranno pervenire al Comitato **almeno cinque giorni prima** della data fissata per la disputa della gara e sempre a mezzo lettera raccomandata, telefax o telegramma

Si precisa, comunque, che per assicurare la regolarità di svolgimento del Campionato, non saranno consentite variazioni al programma delle gare ufficialmente pubblicato, se non nei casi di comprovata assoluta necessità. Conseguentemente, eventuali generiche richieste di spostamento delle varie gare per "accordi interscambiati tra le Società" non potranno essere accolte.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di un gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purchè ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dallo arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

Il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per responsabilità propria e della società, che il calciatore stesso è regolarmente tesserato o che la Società ha inoltrato al competente Organo Federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

- sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dai Comitati Prov.li e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalle Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C;
- qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).

Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso la propria personale conoscenza;
- b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- d) mediante apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Le Società devono mettere a disposizione del direttore di gara, per lo svolgimento della funzione di assistente di parte, un dirigente regolarmente tesserato - ai sensi dell'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. - o un tecnico tesserato o un calciatore tesserato, dei quali debbono essere indicati in distinta i dati anagrafici completi

Si rammenta che, per quanto attiene le gare del Settore Giovanile e Scolastico, l'impiego in detta funzione di calciatori, non è applicabile la norma che un calciatore che inizia una gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore. Conseguentemente, il calciatore inizialmente utilizzato come assistente di parte, successivamente, può prendere parte alla gara.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare, hanno la facoltà di sostituire definitivamente sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle N.O.I.F., si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di sette calciatori di riserva;
- soltanto quelli possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la Società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purchè muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

